

l'annualità per le pensioni da concedersi nell'esercizio 1909-10 in dipendenza dei normali collocamenti a riposo non chiesti dagli agenti, senza che concorra la constatata loro inabilità, è stabilito nella somma di lire 500,000.

(È approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato ad assumere impegni per opere idrauliche straordinarie di seconda categoria per l'ammontare di non oltre 10 milioni in aggiunta alla spesa autorizzata colle leggi 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 e 29 dicembre 1907, n. 810, sul conto degli esercizi successivi a quello 1909-10, e che saranno inclusi in apposita legge di autorizzazione per nuove opere.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Teso.

TESO. Una sola parola per compiacermi coll'onorevole ministro di avere aggiunto alla legge del bilancio questo articolo 6. Poichè non s'è potuto approvare, in questo periodo dei lavori parlamentari, il disegno di legge per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e per altre opere idrauliche, bene ha provveduto l'onorevole ministro, mettendosi con questo articolo in condizione di assicurare la continuità delle opere di difesa contro la furia distruttrice dei nostri torrenti.

Confido che presto che saranno pronti i progetti relativi e che potranno avere sollecita esecuzione.

Intanto, certo d'interpretare i sentimenti delle popolazioni interessate, ringrazio l'onorevole ministro delle sue previdenti disposizioni.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

BERTOLINI, ministro dei lavori pubblici. Ringrazio l'onorevole Teso di aver riconosciuto l'impegno, che io metto a questo servizio ed il senso di responsabilità, con cui intendo di adempierlo.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, metto a partito l'articolo 6.

(È approvato).

Art. 7.

Le quote disponibili sulle somme autorizzate:

a) per sussidi ad opere di difesa degli abitati contro le frane e la corrosione dei

fiumi e torrenti e pel ripristino delle opere stesse danneggiate dalle alluvioni e dalle piene (leggi 30 giugno 1904, n. 293, articolo 1, lettera h; 6 giugno 1907, n. 300, articolo 1, lettera f e 29 dicembre 1907, n. 810, articolo 1, lettera e);

b) per sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti (leggi 30 giugno 1904, n. 293, articolo 1, lettera g e 29 dicembre 1907, n. 810, articolo 1, lettera f);

c) per sussidi alle provincie, comuni e consorzi pel ripristino delle opere stradali ed idrauliche distrutte o danneggiate dalle frane, alluvioni e piene (leggi 16 luglio 1884, n. 2514; 20 luglio 1890, n. 7018; 30 dicembre 1892, n. 734; 21 gennaio 1897, n. 30; 27 aprile 1899, n. 165, 1° aprile 1900, n. 121; 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 3 luglio 1904, n. 313 e 29 dicembre 1907, n. 810, articolo 1, lettera g) sono riunite in un fondo unico dal quale saranno prelevate annualmente le assegnazioni occorrenti per ciascuno dei predetti titoli.

(È approvato).

Art. 8.

Il ministro del tesoro provvederà con suo decreto a modificare lo stato di previsione dell'entrata e quello della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1909-10, in relazione colle variazioni introdotte ai capitoli 42, 49 e 51 della parte passiva del bilancio delle ferrovie dello Stato per l'esercizio stesso, dopo che questo bilancio sarà stato approvato per legge.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione segreta sui disegni di legge:

Aggiunte alla legge 2 luglio 1906, numero 254, sull'avanzamento nel regio esercito;

Sulle rafferme per i militari del regio esercito;

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali;

Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali;